

ALLEGATO 1

Nota circa gli spostamenti per celebrazioni nella “zona rossa”

Il Ministro della Salute con provvedimento valevole dal giorno 6 novembre 2020, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”. L’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM.

L’art. 1 c. 9 lettera p stabilisce che “l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. L’art. 1 c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate.

Lo stesso art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Lo stesso, al n. 1.9.q. permette “le funzioni religiose... nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo... integrati con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico”, quindi si presuppone la possibilità di partecipare alle celebrazioni e l’autorizzazione allo spostamento entro i confini del proprio comune.

In particolare:

I sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale “comprovate esigenze lavorative”.

I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo attentamente i Protocolli di igienizzazione, tutela e distanziamento.

Il numero della capienza, calcolato nel metro di distanza frontale e laterale per posto, va indicato sulle porte della chiesa. Si fa nota che tale numero complessivo va rispettato anche concedendo ai gruppi familiari di sedersi accanto.

È vivamente raccomandato che i fedeli si rechino solo nella chiesa del proprio comune o nelle vicinanze della propria abitazione.

Sacristi, organisti e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, se sottoposti a controllo nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale “comprovate esigenze lavorative”. “Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19” (Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27.03.2020).

Sul sito diocesibg.it è possibile scaricare i moduli per l’autocertificazione.